

DELIBERA N. 23/04/CSP

**Archiviazione nei confronti della
società Seta S.p.a. Società Editrice Tipografica Atesina
(quotidiano "Trentino" dell'11 luglio 2003)
per la presunta violazione dell'articolo 8, della legge
22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 8, commi 1 e 2, della Delibera n. 200/00/CSP**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 febbraio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTO l'articolo dal titolo «*Sondaggio Ds: l'Ulivo vola al 58 per cento*», pubblicato dal quotidiano "*Trentino*" nell'edizione dell'11 luglio 2003, a pagina 15, contenente un sondaggio sugli orientamenti di voto relativi alle elezioni provinciali del 26 ottobre 2003;

CONSIDERATA l'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento vigilanza e controllo (note in data 19 novembre 2003, prot. n. 2109/DVeC/03 e in data 10 dicembre 2003, prot. n. 2220/DVeC/03), da cui risulta la presunta violazione della legge n. 28/2000 e della delibera n. 200/00/CSP, a seguito della pubblicazione del sondaggio in questione, in quanto la nota informativa risulta priva delle indicazioni di cui alle lettere c), f), e g) dell'articolo 8, comma 1, della citata delibera n. 200/00/CSP nonché dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 28/00 ed inoltre i risultati del sondaggio medesimo non risultano contestualmente disponibili nell'apposito sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la richiesta di controdeduzioni relativa alla fattispecie in esame, trasmessa con nota del Dipartimento garanzie e contenzioso in data 12 gennaio 2004 (prot. n. U/00134/04/NA);

RILEVATO che la società editrice ha fatto pervenire la propria nota in data 14 gennaio 2004 (prot. n. 415/04/NA) con la quale ha comunicato l'intenzione di provvedere alla rettifica del sondaggio in questione;

RILEVATO che in data 23 gennaio 2004 (prot. n. 1054/04/NA) è pervenuta copia della rettifica pubblicata in data 22 gennaio 2004, alla pagina 15, del quotidiano in oggetto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della citata legge n. 28/00;

RILEVATO, pertanto, il venir meno dei presupposti per l'applicazione del provvedimento ripristinatorio di cui all'articolo 10, comma 7, della legge n. 28/00;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Napoli, 11 febbraio 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari